

CHORUS INSIDE

INTERNATIONAL CHORAL FEDERATION

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE TERZO SETTORE

STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117, una Associazione di promozione sociale, culturale, ricreativa, del tempo libero, con finalità assistenziali, denominata: “**CHORUS INSIDE - INTERNATIONAL CHORAL FEDERATION APS ETS**”, detta anche per abbreviazione “**CHORUS INSIDE I.C.F. APS ETS**”, qui di seguito detta anche Associazione.

Art. 2 – Durata. Esercizio finanziario.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2070. Essa potrà essere prorogata a anticipata con delibera dell'Assemblea dei soci. In caso di proroga non sarà necessario integrare il presente Statuto.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 – Sede.

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Chieti.

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare il presente statuto, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altro Comune. Con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci può essere trasferita la sede legale all'estero anche a titolo definitivo.

Art. 4 – Scopi sociali, principi e finalità.

L'Associazione, senza fini di lucro, si costituisce come Federazione Internazionale ed ha per oggetto lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell'arte in genere. Gli scopi associativi, in particolare, sono:

- concorrere alla diffusione ed alla promozione della musica corale, delle iniziative dirette a sviluppare il patrimonio corale ed etno-musicale delle varie realtà culturali a livello internazionale e la conoscenza di esso tra i cittadini;
- promuovere la cooperazione e la comprensione reciproca tra culture, nazioni e individui attraverso il canto corale, la musica e le rappresentazioni folcloriche;

- coordinare cori, gruppi, ensemble, federazioni e associazioni musicali e corali dei singoli stati attraverso una rete di comunicazione (web, social, email, ecc.)
- organizzare eventi (Rassegne, Concerti, Festival, Masterclass, Seminari, Workshop, Fiere) in collaborazione con le Associazioni Corali e Musicali dei singoli Stati e con cori di ogni nazionalità;
- curare la diffusione di pubblicazioni, di notiziari e dischi specializzati nel canto corale;
- organizzare Masterclass e Corsi per la formazione di direttori, musicisti, coristi e compositori;
- promuovere la coralità nelle sedi istituzionali;
- organizzare progetti per giovani e famiglie di qualsiasi nazionalità, in collaborazione con Enti e Organizzazioni di interscambio;
- organizzare scambi culturali e di studio a carattere internazionale con soggiorni, viaggi, stage e gite;
- costruire biblioteche di consultazione, stabilire relazioni continuative con Enti, pubblici nazionali e internazionali, enti privati, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore e di qualsiasi nazionalità, sviluppare rapporti e relazioni con similari associazioni estere su basi di reciprocità;
- promuovere ed organizzare attività per l'inclusione sociale.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali in collaborazione e con il coordinamento di altre Federazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. Ai fini fiscali l'Associazione è da considerarsi ente non commerciale e valgono le disposizioni fiscali in materia, anche delle leggi speciali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire e collaborare con altri organismi, federazioni e associazioni aventi scopi similari; potrà inoltre assumere o ingaggiare artisti, animatori, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni e/o dalla Comunità Europea.

L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Associazione. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione – pur non avendo fini di lucro – potrà svolgere attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, sia rivolte a soci che ai non associati, aziende, enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso, gli eventuali utili – al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali – andranno investiti nell'Associazione al

fine di contribuire a coprire le spese di gestione e a migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione, ove necessario e possibile, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni ed attività occasionale anche, se necessario, ricorrendo ai propri associati.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate.

Il Patrimonio e le entrate sono costituiti da:

- a) dalle quote iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da attività economiche collaterali.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art.6 - Soci: diritti e doveri.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Possono assumere la qualifica di socio ordinario i seguenti soggetti:

- A. I Cori aventi sede in qualsiasi Stato che ne facciano richiesta attraverso il proprio legale rappresentante, dichiarando di condividere gli scopi sociali della "CHORUS INSIDE I.C.F. APS ETS"

B. Organizzazioni Corali e Non Governative di qualsiasi Stato, che ne facciano richiesta attraverso il proprio legale rappresentante, dichiarando di condividere gli scopi sociali della “CHORUS INSIDE I.C.F. APS ETS”

C. Singoli membri ovvero persone che si identificano con gli obiettivi della “CHORUS INSIDE I.C.F. APS ETS” e desiderano contribuire e collaborare con l’Associazione.

L’istanza di ammissione può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell’Associazione qualora possibile. L’istanza di ammissione deve essere corredata di ricevuta di versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.

L’ammissione all’Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo o da apposita Commissione da esso designata previa verifica dei requisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi che non devono essere verbalizzati né comunicati.

L’iscrizione ha validità fino alla fine dell’esercizio finanziario dell’anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi col versamento della quota associativa. Non sono Ammessi soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del primo mese di ciascun anno finanziario per poter maturare il diritto di voto alle assemblee.

L’Adesione all’Associazione da parte dei Soci comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
- b) il pagamento della quota d’iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione;
- d) sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori qualora istituiti;
- e) l’inserimento nel Registro interno dei soci dell’Associazione.

Il socio può recedere dall’Associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della carta dei valori della Federazione;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- d) comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 7 – Utilizzo di nome, marchio e logo.

Il logo dell'Associazione, oltrechè simboli e marchi della stessa, sono registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico e possono essere utilizzati dai soci tesserati e dagli Enti affiliati previo consenso scritto del Consiglio Direttivo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione medesima. L'Associazione si riserva la tutela del contrassegno e nominativo in linea con le disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti e comunque nel pieno rispetto della normativa in materia di proprietà e utilizzo del marchio registrato (trademark).

Art. 8 - Quote sociali.

Gli importi delle quote associative, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 9 – Organi sociali.

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) le Commissioni
- d) il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Proviviri

Art. 10 - L'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è sovrana. Essa è formata da un rappresentante per ogni Stato eletto democraticamente dalle singole Associazioni di ciascun Stato. Sono ammesse due deleghe. Per la definizione delle modalità di elezione dei rappresentanti dei singoli stati verrà emanato apposito regolamento attuativo dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione o da diverso organo eventualmente previsto dallo Statuto, mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'Associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax a tutti gli aventi diritto a parteciparvi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell'Associazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea Generale, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicata a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell'Associazione, all'indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax dell'avente diritto al voto indicato nella richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla Segreteria in data successiva. Copia dell'avviso di Convocazione deve essere inviata via mail alla Federazione. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo le linee programmatiche per il successivo.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente su delega del Presidente, o da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea, a discrezione del Consiglio Direttivo, può svolgersi anche con l'ausilio di strumenti informatici (quali skype, ecc) senza la necessaria presenza fisica dei rappresentanti aventi diritto a parteciparvi. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea all'uopo nominato dall'assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Copia dei verbali di assemblea con i relativi allegati devono essere inoltrati via mail alla Federazione entro venti giorni dall'Assemblea.

Art. 11 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da tre a quindici membri: Presidente, uno o due Vicepresidenti, Segretario e Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale tra gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Le candidature redatte su apposito modello disponibile presso la Segreteria Generale dell'Associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pubblicizzata sul sito dell'associazione) devono essere depositate presso la stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea elettiva.

Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo devono avere uno dei seguenti requisiti:

- Diploma di conservatorio v. o. / Laurea triennale / Laurea Specialistica o titolo internazionale equipollente;
- Lauree universitarie inerenti materie culturali, musicali, umanistiche o titolo internazionale equipollente;
- Esperienza nell'organizzazione di eventi culturali e non, con relativi attestati
- Esperienze musicali, culturali lavorative certificate.

Detta disposizione si intende automaticamente inapplicabile qualora possa venire in contrasto con norme in materia di enti senza scopo di lucro di futura emanazione.

Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o telefax almeno 48 ore prima della riunione o mediante avviso pubblicato sul sito.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione assembleare.

Qualora dovesse venir meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea Generale che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei consiglieri cooptati scadrà alla stessa data del mandato dei consiglieri eletti.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al Vicepresidente; la delega dovrà essere data per iscritto. Il Presidente è dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Può essere nuovamente eletto Presidente o assumere altre cariche elettive indipendentemente dalla durata dell'ultimo mandato.

Art. 13 - Vicepresidente.

Il Vicepresidente può sostituire il Presidente nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza può mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Segretario Generale.

Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e tiene il libro dei verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Tiene ed aggiorna il libro dei soci; predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del bilancio della

gestione annuale. La carica di Segretario e Tesoriere può essere ricoperta anche da un solo componente del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Tesoriere.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispose i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione al fine di sottoporli al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea Generale per la loro approvazione.

Art. 16 - Le Commissioni

Con delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 17 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Revisore Unico deve avere i requisiti professionali del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell'assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili o a quello dei Dottori Commercialisti ed è eletto dall'assemblea Generale su lista a parte.

Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell'Associazione; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all'Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell'Associazione.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale dell'Associazione che funge da cancelleria del Collegio.

L'avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera a

maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.

Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.

Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro due anni dal Consiglio Direttivo il quale è competente anche nella scelta della composizione dell'Organo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.

Art. 18 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare il Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Associazione. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti

Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):

- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) deplorazione;
- d) multa;
- e) sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;
- f) radiazione.

Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d'appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al Consiglio Direttivo, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del

provvedimento di primo grado. Il Consiglio Direttivo emette provvedimento motivato e rinvia il tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nell'Associazione. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell'Associazione.

Fin quando l'Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo e il ricorso alle sue decisioni va presentato all'Assemblea Generale che deciderà alla prima seduta utile.

Art. 19 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo svolgimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

Art. 20 - Statuto/regolamenti.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 21- Rimandi.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro Primo, Capo II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti della "CHORUS INSIDE I.C.F. APS ETS" e degli Enti di Promozione Sociale ai quali si affilierà ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Chieti il 02 febbraio 2019.